

L'avviamento nel conferimento d'azienda

di Nicola Di Sante (*) e Mauro Sebastianelli (**)

Bilancio & Reddito

Quando oggetto di conferimento è un'azienda in relazione alla quale, a seguito di precedenti operazioni straordinarie, nella contabilità della conferente è iscritta una posta a titolo di avviamento, si pone il problema se detto avviamento debba o meno trasferirsi e, di conseguenza, quale sia il suo trattamento fiscale. Tale problematica è stata recentemente affrontata e risolta in modo diverso dall'Amministrazione Finanziaria, dall'Assonime e dall'A.I.D.C. - Sezione di Milano.

Premessa

Con il conferimento d'azienda si verifica il trasferimento di un complesso organico di beni, dotato di autonoma capacità reddituale, ad una società esistente o di nuova costituzione; in contropartita, il conferente riceve azioni o quote della società conferitaria. Nel patrimonio della conferente, la partecipazione rappresenta la sostituzione del complesso aziendale apportato, mentre nella società conferitaria il complesso organico conferito rappresenta il patrimonio apportato.

Nel conferimento d'azienda (o di ramo d'azienda) la voce avviamento può essere già iscritta, a seguito di precedenti operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, acquisti), nella contabilità della conferente. Il problema se l'avviamento debba o meno trasferirsi per effetto del conferimento e, di conseguenza, quale sia il suo trattamento fiscale, è stato, di recente, affrontato e risolto in maniera difforme dall'Amministrazione Finanziaria, dall'Assonime e dall'A.I.D.C. - Sezione di Milano (1).

Prima di passare in rassegna i tre diversi orientamenti, si ritiene utile ricordare, sia pur brevemente, come le disposizioni del T.U.I.R. prevedano la generale irrilevanza fiscale del valore iscritto a titolo di avviamento a seguito di conferimenti d'azienda (art. 176, comma 1). Tale regime di neutralità vale, peraltro, anche ai fini I.R.A.P. (2). Tuttavia, in questi casi è possibile attribuire rilevanza fiscale al valore dell'avviamento mediante:

– l'esercizio dell'opzione per l'applicazione

dell'imposta sostitutiva (dell'I.R.Pe.F., dell'I.-Re.S. e dell'I.R.A.P.) disciplinata dall'art. 176, comma 2^{ter}, del T.U.I.R. e dal relativo D.M. 25 luglio 2008. Il maggior valore così affrancato ha validità fiscale dal periodo stesso ai fini dell'ammortamento, nonché dal quarto periodo d'imposta successivo ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione; oppure – l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (del 16%) sul riallineamento disciplinata dall'art. 15, commi 10 e 12, del D.L. n. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009). L'importo così affrancato è ammortizzabile extra contabilmente in misura non superiore a un decimo (3), a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il pagamento dell'imposta sostitutiva.

L'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria

Nella Circolare n. 8/E del 4 marzo 2010 (par.

Note:

(*) Dottore commercialista in Fano (PU) e Ancona, Revisore legale dei conti.

(**) Dottore commercialista in Ancona e Revisore legale dei conti.

(1) Pacifico è, invece, il trattamento fiscale dell'avviamento iscritto solamente nella contabilità della società conferitaria, quale componente immateriale dell'azienda conferita.

(2) Cfr. C.M. n. 57/E del 25 settembre 2008, par. 6.

(3) Fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 27 febbraio 2011, la misura era pari ad un nono.

2), l'Amministrazione Finanziaria ha preso in esame il trattamento fiscale dell'avviamento nell'ipotesi in cui un soggetto, che abbia in precedenza iscritto in bilancio (per effetto di un'operazione di fusione, scissione o conferimento ex art. 176 del T.U.I.R.) il relativo valore, riallineandolo fiscalmente ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, conferisca il ramo d'azienda cui è riferibile l'avviamento iscritto e affrancato.

Considerato che nel conferimento d'azienda (ex art. 176, comma 1, del T.U.I.R.) il conferitario subentra nel valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, ovvero del complesso delle attività e passività trasferito dal conferente per effetto ed a causa dell'operazione straordinaria in questione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che «il valore dell'«asset» avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla «dismissione» del compendio aziendale di riferimento)» e, pertanto, che «tale posta contabile debba essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art. 176, comma 1, del T.U.I.R.».

Quanto affermato dall'Amministrazione Finanziaria porta con sé conseguenze molto rilevanti, in capo ai due soggetti coinvolti nell'operazione di conferimento, e sintetizzabili come segue:

a) la posizione fiscale relativa all'avviamento resta, indipendentemente dall'impostazione contabile adottata (4), in capo al soggetto conferente, che deve continuare a dedurre («per decimi» ex art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 oppure «per diciottesimi» ex art. 176, comma 2^{ter} del T.U.I.R.) il valore fiscale dell'avviamento «cancellato»;

b) il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, il valore fiscale dell'azienda conferita, da cui è escluso l'avviamento alla stessa riferibile, mentre, in forza del principio di neutralità fiscale caratterizzante tale operazione, il conferitario subentra in tutti i valori fiscali che l'azienda conferita aveva presso il conferente, escluso l'avviamento.

Le conclusioni dell'Amministrazione Finanziaria poggerebbero su due ordini di motivazioni:

– l'avviamento legato all'azienda non è ogget-

to di conferimento, bensì di mero storno contabile, a causa della perdita di valore che scaturisce dalla dismissione del complesso aziendale di riferimento; in particolare, la determinazione del valore dell'avviamento, che deve essere «cancellato» dalle scritture contabili del soggetto conferente, deriva da un processo di natura valutativa assimilabile al cosiddetto *impairment test* previsto dallo IAS 36 (5);

– il conferimento disciplinato dall'art. 176, T.U.I.R., è un'operazione fiscalmente neutrale che si realizza in continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell'attivo e del passivo conferiti: come tale non può dar luogo a plusvalenze o minusvalenze fiscalmente riconosciute in capo al conferente. In conseguenza di ciò, il conferente deve conservare, relativamente all'avviamento, lo stesso regime fiscale di deduzione applicabile ante conferimento.

La norma di comportamento dell'A.I.D.C.

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Sezione di Milano, con la Norma di Comportamento n. 181 del giugno 2011 ha voluto esprimere la propria posizione in merito al trattamento fiscale dell'avviamento, acquisito a seguito di un'operazione straordinaria, che venga trasferito per effetto di un conferimento d'azienda.

La posizione dell'AIDC - Sezione di Milano è diametralmente opposta rispetto a quella dell'Agenzia delle Entrate di cui alla C.M. n. 8/E del 2010 sopra esaminata: «in caso di conferimento di un'azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il

Note:

(4) Anche nel caso in cui il valore dell'avviamento sia stato incluso nel valore delle attività aziendali conferite al fine di determinare l'importo dell'utile o della perdita da conferimento.

(5) Il principio contabile internazionale IAS/IFRS 36 «Riduzione di valore delle attività» prevede che ciascun *asset* aziendale sia iscritto in bilancio ad un valore non superiore a quello «recuperabile», da intendersi come il valore che può essere ottenuto dall'utilizzo di tale *asset* o dalla sua vendita sul mercato. Attraverso l'*impairment test* il valore di iscrizione dell'*asset* in bilancio viene allineato al relativo valore di utilizzo o al valore di realizzo.

conferitario acquisisce l'avviamento unitamente agli elementi che compongono l'azienda e subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario, ciò in quanto l'avviamento rappresenta una qualità dell'azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa». In altre parole, l'avviamento non è un bene immateriale dotato di propria autonomia economica, bensì rappresenta una «qualità» dell'azienda che dipende dalle modalità di organizzazione delle attività e delle passività costituenti la stessa; ciò stante, la voce avviamento deve seguire l'azienda nel caso di suo conferimento e non può rimanere in capo al soggetto conferente.

Le implicazioni derivanti dalla posizione assunta dall'A.I.D.C. sono le seguenti:

a) il conferitario subentra nel valore fiscalmente riconosciuto dell'avviamento, già sussistente in capo al conferente, ed acquista altresì il diritto a dedurre le residue quote di ammortamento, per lo stesso importo e con gli stessi limiti precedentemente applicabili al conferente (6);

b) qualora il valore contabile dell'avviamento sia maggiore rispetto al valore fiscale dello stesso, si genera nelle scritture contabili del conferitario un disallineamento (cosiddetto «doppio binario») (7);

c) il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta dal conferente, in cambio dell'azienda conferita, equivale al valore delle attività e passività conferite compreso il costo fiscalmente riconosciuto dell'avviamento.

Le conclusioni a cui giunge l'A.I.D.C. derivano da una serie di motivazioni di ordine logico e sistematico sintetizzabili come segue: – l'avviamento, così come definito dal principio contabile OIC 24 (par. «Avviamento», sub A), rappresenta l'attitudine dell'azienda a produrre utili in misura superiore a quelli ordinariamente prodotti dai singoli beni (materiali e immateriali) che la compongono, lo stesso, pertanto, non è un elemento che può circolare separatamente rispetto all'azienda, bensì costituisce una caratteristica inscindibile dell'azienda che si trasferisce insieme ad essa;

– secondo lo IAS 36 (par. 86), nel caso di

cessione (totale o parziale) di un'azienda (CGU - cash generation unit) l'avviamento (tutto o una parte riferibile al ramo ceduto) è incluso nel complesso aziendale ceduto ai fini della determinazione dell'utile o della perdita in capo al cedente;

– nei casi in cui sia stato sostenuto un costo per l'avviamento in sede di acquisizione dell'azienda, l'avviamento può essere iscritto in bilancio, ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c., insieme alle altre attività che la compongono;

– il disposto dell'art. 176, comma 1, del T.U.I.R., secondo cui «il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda» conferita, senza che sia prevista alcuna esclusione per particolari poste patrimoniali, risulta coerente con la suddetta prassi contabile nazionale ed internazionale; – il D.M. 25 luglio 2008 (art. 1, comma 1), prevede la possibilità di riallineamento (ex art. 176, comma 2^{ter}, del T.U.I.R.) anche per l'avviamento, cosicché il valore fiscalmente rilevante dell'avviamento in capo al conferente è attribuito ai beni (incluso l'avviamento) ricevuti dal conferitario per effetto dell'operazione;

– stante l'equiparazione fra conferimento e cessione d'azienda operata dall'art. 9, comma 5, del T.U.I.R., la circostanza, prevista dall'art. 86, comma 2, del T.U.I.R., che, ai fini della determinazione della plus/minusvalenza realizzata mediante cessione d'azienda, concorra anche il valore dell'avviamento,

Note:

(6) Secondo la norma di comportamento n. 178 dell'A.I.D.C. - Sezione di Milano «In ipotesi di conferimento di azienda o di ramo d'azienda soggetto alla disciplina di cui all'art. 176 del T.U.I.R., la società conferitaria è ammessa a computare gli ammortamenti avendo come riferimento il costo per la società conferente. Se gli stessi non sono in tutto o in parte imputati a Conto Economico a causa delle tecniche contabili o valutative adottate, la deducibilità è ammessa in applicazione dell'art. 109, comma 4, lettera b del T.U.I.R.. Se invece i minori ammortamenti contabili derivano dalla previsione di un allungamento della residua vita utile dei beni, gli stessi sono deducibili nei limiti dell'importo imputato a Conto Economico».

(7) Detto disallineamento può essere riassorbito attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con le aliquote e le modalità previste dal comma 2 - ter dell'art. 176, T.U.I.R. oppure dai commi 10 e 12 dell'art. 15, D.L. n. 185/2008.

implica che lo stesso debba valere anche nel caso di conferimento.

La prassi dell'Assonime

L'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate è stato, altresì, oggetto di esame da parte dell'Assonime che, nella Circolare n. 20 del 15 giugno 2010 (par. 2.5.2.2), ha espresso una posizione intermedia rispetto alle prassi amministrativa e professionale fino a qui descritte.

Invero, l'Assonime ritiene che le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate possano applicarsi alle imprese IAS, al ricorrere di due circostanze:

1) il riallineamento del valore fiscale (a quello civilistico) dell'avviamento, ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 oppure dell'art. 176, comma 2^{ter}, del T.U.I.R.;
2) la contabilizzazione nel Conto Economico dell'esercizio di assunzione della decisione *sub* 1), dell'*asset* fiscale corrispondente alle imposte differite attive (I.Re.S. ed I.R.A.P.) sull'importo riallineato, *asset* che verrà rilasciato al Conto Economico di ogni esercizio in corrispondenza con la deduzione delle quote di ammortamento (8).

Ne deriva che le suddette imprese, in caso di conferimento d'azienda neutrale ai sensi dell'art. 176 del T.U.I.R., potranno conservare le attività per imposte differite attive iscritte nel bilancio a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva, attività che altrimenti sarebbero state stornate a Conto Economico dando così luogo a perdite civilistiche (9).

Per contro, l'Assonime esclude dall'ambito applicativo della tesi ministeriale i conferimenti d'azienda eseguiti in regime di neutralità, ai sensi dell'art. 176 del T.U.I.R., dalle imprese (IAS e non IAS) che abbiano precedentemente affrancato l'avviamento iscrivendo tra le attività il solo importo dell'imposta sostitutiva (10) (o che dispongano comunque di un valore fiscalmente riconosciuto dell'avviamento).

Inoltre, l'Assonime ritiene che la tesi ministeriale del mantenimento dell'avviamento presso la conferente non possa riferirsi:

a) ai conferimenti d'azienda attuati ai sensi del previgente art. 175 del T.U.I.R., considerato che l'art. 86, comma 2, del T.U.I.R., statuisce esplicitamente il concorso dell'avvia-

mento già iscritto alla formazione della plusvalenza imponibile;

b) ai conferimenti d'azienda eseguiti da soggetti extracomunitari relativamente all'unica azienda posseduta in Italia (ai sensi del comma 2 dell'art. 176 del T.U.I.R.), oppure dall'imprenditore individuale relativamente all'unica azienda posseduta (ai sensi del comma 2^{bis} dell'art. 176 del T.U.I.R. o del previgente comma 4 dell'art. 175, del T.U.I.R.), oppure da soggetti comunitari relativamente all'unica azienda posseduta in Italia (ai sensi dell'art. 178, lett. c) e d), del T.U.I.R.), ossia quando il soggetto conferente perde lo *status* di imprenditore in Italia (che sarebbe invece richiesto per la successiva gestione dell'avviamento) e tutti gli elementi relativi all'azienda conferita (incluso l'avviamento) si intendono realizzati.

In ogni caso, l'Assonime tende ad escludere, sulla base dei principi di equità e buona fede (*ex* art. 10, comma 2, Legge n. 212/2000), che i comportamenti difformi adottati dagli ope-

Note:

(8) Secondo le indicazioni dell'O.I.C. (Applicazione n. 1 del febbraio 2009, parr. 13-26), le imprese IAS possono alternativamente contabilizzare il riallineamento mediante: a) imputazione dell'intero importo dell'imposta sostitutiva a Conto Economico in un'unica soluzione; b) iscrizione dell'imposta sostitutiva all'attivo e imputazione graduale della stessa a Conto Economico, in concomitanza con la deduzione fiscale delle quote di ammortamento dell'avviamento; c) imputazione a Conto Economico, da un lato, dell'imposta come *sub* a) e, dall'altro, del beneficio fiscale connesso alla futura deducibilità dell'ammortamento dell'avviamento, con corrispondente iscrizione all'attivo di un *asset* fiscale da addebitare gradualmente a Conto Economico, in concomitanza con la deduzione fiscale delle quote di ammortamento dell'avviamento. Alle imprese non IAS, invece, l'OIC (Documento interpretativo n. 3 del marzo 2009, par. 4.3.2) consente di adottare, in alternativa, le modalità di contabilizzazione *sub* a) e *sub* b).

(9) L'*asset* fiscale non può essere, sul piano economico, incorporato nel valore dell'azienda conferita e riconosciuto dalla conferitaria, poiché quest'ultima riceve un avviamento già riallineato e, anche qualora avesse ricevuto un avviamento disallineato, avrebbe potuto comunque ottenere i medesimi benefici con il solo versamento dell'imposta sostitutiva.

(10) L'importo dell'imposta sostitutiva capitalizzata ancora presente in bilancio va riconosciuto, sul piano economico, da parte della conferitaria, rappresentando l'onere che la stessa avrebbe dovuto sostenere per l'affrancamento e la deduzione delle residue quote di ammortamento.

ratori economici, fino all'emanazione della Circolare n. 8/E del 2010, possano dar luogo all'irrogazione di sanzioni ed alla richiesta di interessi moratori. Gli stessi operatori economici dovrebbero, logicamente, adeguarsi alla nuova impostazione anche per le operazioni di conferimento realizzate in passato, presentando apposite dichiarazioni rettificative: così il conferente dovrebbe scomputare dall'imponibile le quote di ammortamento dell'avviamento relativo all'azienda trasferita.

Considerazioni conclusive

Le motivazioni addotte dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della propria tesi, secondo la quale il valore fiscalmente riconosciuto dell'avviamento non si trasferirebbe dal conferente al conferitario, non appaiono condivisibili, da parte degli autori, per una serie di ragioni di seguito sintetizzate.

a) L'Amministrazione Finanziaria parte da un assunto («il valore dell'asset avviamento non è oggetto di trasferimento»), semplicemente enunciato e non (adeguatamente) motivato, che risulta in contrasto con la natura dell'avviamento (ossia «qualità dell'azienda»), con la prassi contabile nazionale ed internazionale (laddove la rilevazione contabile dell'avviamento avviene solo per effetto di un'acquisizione d'azienda o di un processo di aggregazione aziendale). Né, infine, tale assunto sembra trovare fondamento in alcuna norma dell'ordinamento tributario (sia l'art. 176, comma 1, del T.U.I.R. che l'art. 1, comma 1, D.M. 25 luglio 2008, sembrano invece confermare la tesi opposta).

b) Le motivazioni addotte dall'Agenzia delle Entrate appaiono non coerenti fra loro. Mentre da un lato si sostiene che l'avviamento non è oggetto di conferimento, dall'altro si afferma che lo stesso, perdendo di valore, deve essere cancellato dalle scritture contabili del conferente, in ciò palesando un'evidente contraddittorietà. Infatti, o l'avviamento viene trasferito ed il relativo ammortamento è deducibile in capo al conferitario, oppure lo stesso viene cancellato, a causa della sua perdita di valore, con conseguente interruzione del processo di ammortamento fiscale in capo al conferente (11).

Non è poi chiaro come l'Amministrazione Finanziaria possa, da un lato, riconoscere la

possibilità che l'avviamento sia stato precedentemente acquisito dalla società conferente a titolo oneroso (e, come tale, iscritto e dedotto dalla stessa) e, dall'altro, non considerare avvenuto a titolo oneroso il successivo conferimento del ramo d'azienda comprendente l'avviamento verso altro soggetto.

c) Il richiamo alla neutralità fiscale dell'operazione di conferimento che, come tale, non deve generare alcuna plus/minusvalenza in capo al conferente appare del tutto infondata. È evidente come il valore fiscale dell'avviamento si trasferisca al conferente, unitamente all'azienda, e confluisca nel costo fiscale della partecipazione ricevuta dal conferente, senza generare alcun tipo di plusvalenza o minusvalenza in capo a quest'ultimo.

d) La posizione espressa dall'Amministrazione Finanziaria con la C.M. n. 8/E del 2010 finisce per smentire inspiegabilmente (in assenza di modifiche normative *medio tempore*) posizioni precedentemente assunte dalla stessa e, in particolare, la R.M. n. 324/E dell'11 ottobre 2002 secondo cui la voce avviamento, presente nella contabilità della società conferente, si trasferisce alla società conferitaria, sia sotto l'aspetto civilistico che fiscale (12).

Anche la soluzione proposta dall'Assonime non è convincente. Non sembra, invero, che l'interpretazione e l'applicazione delle norme possano risentire di ragioni di carattere extra-fiscale, ossia evitare la penalizzazione causata alle imprese IAS dallo storno integrale delle imposte differite attive contabilizzate in concomitanza con l'affrancamento dell'avviamento. A ben vedere, inoltre, il pre-

Note:

(11) È stato correttamente osservato (R. Parisotto, «Avviamento: un percorso ad ostacoli fra aspetti civilistici e fiscali», in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 4/2011, p. 56) come l'Amministrazione Finanziaria avrebbe potuto ammettere la deducibilità integrale, in un unico esercizio, in capo al conferente delle quote di ammortamento dell'avviamento non dedotte, al pari di quanto accade nel caso di dismissione/cancellazione dei beni materiali ed immateriali.

(12) Il subentro da parte del conferitario nel valore fiscale dell'avviamento (al pari degli altri beni immateriali) è altresì riconosciuto dall'Amministrazione Finanziaria nelle CC.MM. n. 57/E del 25 settembre 2008 (par. 3.3.1), n. 28/E dell'11 giugno 2009 (par. 5) e n. 8/E del 13 marzo 2009 (par. 3.2).

detto storno finirebbe per pareggiare il componente positivo (imposte differite attive) di cui il soggetto IAS ha in precedenza fruito in sede di opzione per l'imposta sostitutiva sul riallineamento.

Per le considerazioni che precedono, gli autori condividono la Norma di Comportamento n. 181 dell'A.I.D.C.-Sezione di Milano. Nel caso in cui, dunque, oggetto di conferimento (*ex art.* 176 del T.U.I.R.) sia un complesso aziendale relativamente al quale, in capo al conferente, residua un determinato ammontare di avviamento fiscalmente riconosciuto, si ritiene di poter concludere che (13):

– la partecipazione nella conferitaria, ricevuta dal conferente, abbia un costo fiscalmente riconosciuto pari a quello dell'azienda conferita, ivi incluso il costo fiscalmente riconosciuto dell'avviamento;

– la società conferitaria subentri anche nella posizione fiscale del conferente relativa all'avviamento fiscalmente riconosciuto, do-

vedo proseguire (senza soluzione di continuità) il relativo processo di ammortamento fiscale;

– qualora la società conferitaria iscriva un importo a titolo di avviamento superiore rispetto a quello fiscalmente ricevuto dal conferente, la scelta di affrancamento fiscale (*ex art.* 176, comma 2^{ter}, del T.U.I.R., ovvero *ex art.* 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008) interessa solo l'eccedenza (e non l'intero ammontare) dell'avviamento iscritto.


Nota:

(13) Nello stesso senso, cfr. E. Zanetti, «Conferimento d'azienda con avviamento fiscalmente riconosciuto in capo al conferente», in *il fisco* n. 14/2010, parr. 3 e 4; G. e A. Vasapolli, *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, Milano, 2011, pp. 2186-2190; S. Marchese, *Le attività immateriali*, in G. Zizzo (a cura di), *La fiscalità delle società IAS/IFRS*, Milano, 2011, pp. 543-544; G. Andreani-A. Tubelli, «L'avviamento segue sempre il complesso aziendale», in *Corriere Tributario* n. 28/2011, p. 2255-2257.

RIVISTE

Bilancio e reddito d'impresa

Ipsoa – Rivista mensile – Prezzo abbonamento € 160,00



La nuova rivista che affronta tutte le tematiche legate alla **redazione del bilancio** e alla **determinazione del reddito d'impresa**.

Fornisce approfondimenti circa le valutazioni di bilancio, la revisione e il controllo contabile, le operazioni straordinarie, gli adempimenti legati all'approvazione del bilancio, i principi contabili e le norme fiscali in materia di reddito d'impresa.

Inoltre garantisce l'**aggiornamento sulle novità normative**, di prassi e di giurisprudenza che impattano sul bilancio, gli effetti a livello di reddito imponibile delle scelte contabili e delle valutazioni, tutto ciò che concerne i documenti di informativa finanziaria e gli adempimenti societari correlati.

La rivista non presenta articoli generici e divulgativi, ma punta su interventi che individuano **problematiche particolari** e suggeriscono **interpretazioni originali**: argomenti controversi o di difficile interpretazione, problematiche aperte non affrontate dall'Amministrazione finanzia-

ria o dalla stessa risolte con interpretazioni in tutto o in parte non condivisibili. È pertanto lo strumento necessario per consulenti e uomini d'azienda che redigono il i conti annuali e che si confrontano con le connesse problematiche fiscali. La nuova testata è ancora più efficace affrontando le tematiche e i dubbi che ogni giorno affronta chi si occupa di bilancio o fiscalità d'impresa.

On-line

Il servizio on line sul sito www.ipsoa.it/duo rende inoltre disponibili in formato PDF:

- l'ultimo numero della rivista ancora in fase di stampa
- gli arretrati della Rivista relativi agli ultimi 12 mesi

Per informazioni o per l'acquisto:

- **Redazione:** Tel. 02.82476085
- **Servizio Informazioni Commerciali** (tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agenzia Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**